

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

l'atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

La comunicazione della Commissione intitolata "L'atto per il mercato unico", adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽³⁾ e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati⁽⁴⁾, ("direttive contabili") per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea", che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)", adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio "pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare

(2) Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente alle microentità⁽⁵⁾, la quale afferma che le direttive le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive.

(3) Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci d'esercizio e delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per tali tipologie di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 84.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

(3) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(5) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 58.

ALLEGATO I

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

— Belgio:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

— Bulgaria:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

— Repubblica ceca:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

— Danimarca:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

— Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— Estonia:

aktsiaselts, osaühing;

— Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

— Grecia:

η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

— Spagna:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

— Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

— Italia:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

— Cipro:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

— Lettonia:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

— Lituania:

akcinės bendrovės, uždamosios akcinės bendrovės;

ALLEGATO II

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

— Belgio:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

— Bulgaria:

събирателно дружество, командитно дружество;

— Repubblica ceca:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

— Danimarca:

interessentskaber, kommanditselskaber;

— Germania:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

— Estonia:

täisühing, usaldusühing;

— Irlanda:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

— Grecia:

η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

— Spagna:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

— Francia:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

— Italia:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

— Cipro:

Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

— Lettonia:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

— Lituania:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

— Lussemburgo:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

— Ungheria:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;